Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 28 FEBBRAIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Comune di Napoli - IV Direzione ragioneria e finanza:** Sorteggio obbligazioni debito unificato « Città di Napoli ». — **Sicula Oceanica, società per azioni (S.I.O.S.A.) in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1967. — **Istituto di credito fondiario della Regione Marchigiana, Ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° febbraio 1967. — **Banca Nazionale del Lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1967. — **Banca Nazionale del Lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1967. — **Banca Nazionale del Lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1967. — **« S.A. P.I.S. » Società per per Azioni Pontina Incremento Spettacoli, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1966. — **Ing. C. Olivetti & C. società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni prestito 6,50 % (emissione 1959-1979) sorteggiate il 14 febbraio 1967. — **Cassa di Risparmio di Roma, credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % estratte il 1° febbraio 1967. — **Banco di Sicilia, direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1967. — **« SEME » - Industria serramenti metallici ed affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1967. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle 4 % Serie conversione estratte il 1°, il 6 e il 9 febbraio 1967. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni A-5 % Serie I e II, sorteggiate anteriormente al 16 febbraio 1967. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni A-5 % premiate e sorteggiate il 16 febbraio 1967. — **« R.A.S.A. » Rifornimenti automobilistici, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1967.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 1° febbraio, alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Antonio Gomez Robledo il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Messico.

(1299)

Martedì 14 febbraio, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ait Chaalal il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Algeria.

(1889)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1966, n. 1329.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di Patologia ostetrica e ginecologica, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 18 novembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Patologia ostetrica e ginecologica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. — VILLA

Repertorio n. 497

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di patologia ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì diciotto del mese di novembre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lelli, direttore di sezione nell'Università degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Università stessa dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università in data 7 marzo 1966 (che si allega - sub/*A*);

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il giorno 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce, 57, nella sua qualità di sindaco della città di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 1965 e del 21 giugno 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 1° febbraio 1966 e 2 agosto 1966 (che si allegato sub/B^1 e B^2);

Borgogno Elio, nato a Torino il giorno 29 agosto 1934 e residente in Moncalieri, via Ferrero da Campione, 19-*bis* nella sua qualità di assessore anziano della provincia di Torino assistito dal dott. Reineri Piercostanzo, nato a Torino il giorno 24 luglio 1934 e residente in Torino, corso Francia, 287 segretario capo sezione dell'Amministrazione provinciale di Torino a questo atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio provinciale di Torino in data 11 ottobre 1965, e della Giunta provinciale di Torino in data 30 giugno 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allegano sub/C^1 e C^2);

Nesi dott. Mario, nato a Bologna il giorno 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, strada Torino, 9, nella sua qualità di vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cuneo) il giorno 9 novembre 1905 e residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore generale Casse di risparmio - Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 6 luglio 1966 (che si allega sub/D);

sig. Mario Prelz Oltramonti, nato a Trieste il 20 giugno 1920 e residente a Torino, via Assarotti n. 1 nella sua qualità di amministratore delegato delle Officine Canavesane S.A. « O.C.S.A. » (Società indicata semplicemente nel seguito dell'atto come « Officine Canavesane ») a quest'atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 1966 e 21 giugno 1966 (copia autentica notaio Melchiorre Olivero rispettivamente in data 25 marzo 1966 - rep. 5303 e 27 giugno 1966 - Rep. 6656) (che si allegano sub/E^1 e $E/^2$).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue:

1) che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di patologia ostetrica e ginecologica;

2) che a detto insegnamento viene provveduto da alcuni anni mediante conferimento di apposito incarico:

3) che la costituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento della patologia ostetrica e ginecologica presso l'Università degli studi di Torino, riveste particolare importanza per tutto il Piemonte, per una migliore distribuzione didattica della disciplina ostetrica e ginecologica, affinchè una volta laureato il medico, anche generico, possa espletare quelle mansioni di oste-

tricia individuale e sociale atto a rendere più efficace la sua opera sia in via preventiva, che di pronto soccorso nell'ambito della maternità;

4) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 25 novembre 1965, 22 dicembre 1965 e 7 marzo 1966 hanno esaminata ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Patologia ostetrica e ginecologica;

5) che la città di Torino con deliberazioni in data 20 dicembre 1965, e 21 giugno 1966, la provincia di Torino con deliberazioni in data 11 ottobre 1965 e 30 giugno 1966, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazioni in data 2 marzo 1966 e 6 luglio 1966, e le Officine Canavesane con deliberazioni in data 14 marzo 1966 e 21 giugno 1966 hanno assunto l'impegno di concorrere al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Patologia ostetrica e ginecologica, con la seguente ripartizione tra di loro del relativo carico finanziario:

Città di Torino: 11/40;
Provincia di Torino: 11/40;
Cassa di risparmio di Torino: 11/40;
Officine Canavesane: 7/40;

6) che la città di Torino con deliberazione del 20 dicembre 1965, sopra indicata, ha dato atto che, qualora partecipino alla convenzione di cui sopra, mediante un proprio contributo annuo, altre istituzioni torinesi, tale contributo dovrà essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote rispettivamente a carico degli Enti promotori, di cui al precedente punto 5);

7) che la provincia di Torino ha altresì richiesto che venga annualmente intitolato alla Provincia stessa uno studio scientifico specificatamente rivolto ad illustrare problemi connessi con le materie di indagine della disciplina cui è riservato il posto di professore di ruolo, e che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino nell'adunanza del giorno 9 novembre 1966 ha aderito a tale richiesta:

8) che, con successiva lettera a firma del Presidente della Giunta provinciale di Torino in data 8 novembre 1966, è stato chiarito che la richiesta di cui al precedente punto 7) non è intesa come condizione alla stipulazione da parte della provincia di Torino, del presente atto, bensì come invito all'Università degli studi di Torino a riconoscere il contributo della Provincia stessa all'incremento degli studi universitari mediante l'intitolazione annuale di un lavoro scientifico relativo alla disciplina cui si riferisce la cattedra oggetto della presente convenzione (che di allega sub/F e di cui, per dispensa delle parti non viene data lettura).

Premesso quanto sopra

che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Gli enti: città di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino, e Officine Canavesane, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di « Patologia ostetrica e ginecologica » si impegnano a versare nelle rispettive quote di:

Città di Torino 11/40;
Provincia di Torino 11/40;
Cassa di risparmio di Torino 11/40;
Officine Canavesane 7/40.

All'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1) debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e le Officine Canavesane si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli Enti precitati si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di patologia ostetrica e ginecologica. L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di patologia ostetrica e ginecologica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di Patologia ostetrica e ginecologica.

Art. 8.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 11 facciate intere e parte della 12

fogli di n. 3 di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco le sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

F.to in originale: Mario ALLARA
Giuseppe GROSSO
Nerio NESI
Carlo ZURLETTI
Mario PRELZ OLTRAMONTI
Elio BORGOGNO
Piercostanzo REINERI
Ivo MATTUCCI
Adolfo LOLLI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Torino il 19 novembre 1966, al n. 2570, vol. 39. Atti pubblici amministrativi. (Firma illeggibile).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 15 febbraio 1967, n. 38.

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addetto nei diversi settori, nonchè delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

Art. 3.

I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nello articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali già esistenti, sono equiparati a quelli stabiliti dall'articolo stesso per i finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali.

Art. 4.

I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono concessi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su proposta del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, numero 614, per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa, sono attribuiti al capitolo di spesa relativo alla concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità stabilite dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fino alla concorrenza dei fondi assegnati a tale scopo.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorchè formula proposte ai sensi del primo comma del presente articolo, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

L'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è integrato con il comma seguente:

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo ».

Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano anche ai territori determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima.

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 100 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a 200 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta.

La garanzia di cui al presente articolo, che può essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire, è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento, da parte del Comitato stesso, della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilità del richiedente di offrire idonee garanzie.

Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro ».

Art. 6.

Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i finanziamenti concessi ai sensi della legge predetta, a imprese industriali le quali non hanno beneficiato del finanziamento scorte o ne hanno beneficiato in misura inferiore a quanto già previsto dall'articolo 3 della legge stessa e successive modificazioni.

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonchè gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati a operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera *d*) dello articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è soppresso.

Sono, altresì, soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dello articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere è limitata al 30 giugno 1967.

Alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano, anche ai fini dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 9.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1981. Gli ulteriori stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 febbraio 1967, n. 39.

Modificazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dello Istituto postelegrafonici, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:

di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;

di un rappresentante del Ministero del bilancio;

di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera *f*) del precedente articolo 4 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 febbraio 1967, n. 40.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente periodo:

« Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

Art. 2.

L'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15, viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo.

Subordinatamente alla disponibilità di posti di organico, i dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei.

Fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo nella carriera o influire negativamente nella valutazione del servizio prestato.

Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, semprechè non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purchè esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sarà annualmente determinata con provvedimento del direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio di cui al precedente primo comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale è destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore.

I dirigenti di macchina, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate, di macchinista T.M., vengono iscritti nel ruolo di tale qualifica conservando *ad personam* la qualifica di provenienza. Per gli inidonei per cause comuni tale trasferimento resta, peraltro, limitato alla percentuale annua stabilita dal direttore generale. Ai predetti verrà assegnata la classe di stipendio della qualifica di macchinista T.M. pari o immediatamente inferiore a quella percepita nella qualifica di provenienza; in quest'ultimo caso, la differenza di stipendio verrà corrisposta quale assegno personale utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti. Ai medesimi spettano le competenze accessorie nelle misure previste per il macchinista T.M., secondo i servizi disimpegnati.

L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile, nei limiti della percentuale annua di cui al precedente quarto comma. Il richiamo dalla disponibilità deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inidonei ancora in servizio.

I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica.

Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita può essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore quando la ridotta idoneità fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili.

Nei confronti degli inidonei per cause comuni la disponibilità di posti è limitata alla percentuale annua di cui al precedente quarto comma e solo se siasi esaurito il richiamo dalla disponibilità degli inidonei, collocativi per difetto di posti disponibili, e la sistemazione dei nuovi inidonei ».

Art. 3.

L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostitutito dal seguente:

« In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa ed è ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente ».

Art. 5.

L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, per quello di concetto degli uffici e per quello direttivo, il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale, dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete — dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico — lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purchè tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ».

Art. 6.

L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

(*Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento*)

« Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre.

Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio « ora per allora » e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile.

Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

Art. 7.

L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

(*Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso*)

« I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.

I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente.

Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianità inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie.

I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedene posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità e, ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata ».

Il sesto comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente altro:

« Per le festività di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo è subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo ».

Art. 9.

L'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostitutito dal seguente:

« Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale è dichiarata dal direttore generale:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Il direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare ».

Art. 10.

Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

La norma conserva efficacia per i dipendenti sistemati nei ruoli organici del personale delle Ferrovie dello Stato in base all'articolo 213 del predetto stato giuridico, alla legge 12 febbraio 1963, n. 304, ed alla legge 3 novembre 1963, n. 1443, i quali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo dalla tabella allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non maturano l'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Ai dipendenti di cui al precedente comma si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza ».

Art. 12.

L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da

concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perchè sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che è attribuita con le modalità previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13 ».

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonchè tutte quelle che nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'aiuto applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi.

Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa, i capi treno di prima classe ed i macchinisti di prima classe divenuti inidonei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di applicato capo e applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio, che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, abbia ottenuto il cambio della qualifica ad applicato principale o applicato tecnico principale.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al secondo comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

Art. 15.

L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'art. 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni — ai fini del conferimento della qualifica di revisore superiore — a favore dei revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado 7°.

Art. 16.

Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalità e decorrenze, al personale femminile rivestito, al 30 aprile 1958, della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico — che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° dicembre 1964 al 30 settembre 1966 — può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore-capo, coadiutore tecnico-capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario.

L'inquadramento suddetto è effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

Art. 17.

Il personale che, in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici, a mano a mano che si rendono disponibili posti in organico.

Art. 18.

Nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici è inquadrato, alle condizioni previste nel seguente capoverso:

a) il personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) il personale utilizzzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio impianti elettrici;

c) magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) il personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio impianti elettrici.

Tale inquadramento è concesso ai dipendenti che siano stati utilizzati nelle mansioni suddette per almeno seicento giornate, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il numero dei posti previsti in organico per le qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici viene aumentato di quanto è necessario e, contemporaneamente, sono ridotti, di uguale numero, i posti in organico nelle qualifiche di attuale appartenenza del personale interessato.

Art. 19.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nelle mansioni proprie dei guardasala, secondo le norme del soppresso regolamento del personale, per

seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1° dicembre 1964 al 30 settembre 1966.

Nella prima applicazione della presente legge, l'inquadramento di cui al comma precedente è contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1° maggio 1958, se è necessario anche in soprannumero, lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale.

L'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti, sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati — anche in soprannumero — nella qualifica di assistente di stazione, i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica, previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopraindicate mansioni e dell'anzianità di servizio.

Art. 20.

Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capo-treno. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore.

Art. 21.

Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Art. 22.

I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine, i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono inquadrati, anche in soprannumero, previo esame di idoneità, nelle qualifiche di coadiutore e di coadiutore tecnico.

Art. 23.

Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento Genio-ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della difesa-Esercito ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche ed alle condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, viene ricostituita la carriera, fino al 13 maggio 1958, in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami o conseguimento di abilitazione, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto d'impiego ferroviario.

Art. 24.

Tra le qualifiche che nella tabella allegato n. 13 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di macchinista.

Art. 25.

I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perchè non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori, purchè abbiano esplicato le man-

sioni di conduttore di turno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

Art. 26.

Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni della propria qualifica, ovvero che sia riconosciuto tale entro sei mesi dalla data stessa, può chiedere di essere collocato a riposto, fruendo dei benefici appresso specificati.

Al personale che si avvale della facoltà di cui al precedente comma è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, se trattasi di inidonei per cause di servizio o per cause di guerra, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) della liquidazione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale che abbia ottenuto, per motivi di salute, il mutamento di qualifica da una dell'esercizio ad altra degli uffici, nonchè il personale femminile limitatamente alle madri con due o più figli di età inferiore ai 14 anni.

Il personale indicato al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di cui al secondo comma, venga a raggiungere detto limite di servizio entro sei mesi dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio.

Art. 27.

Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità od un coefficiente di stipendio superiore a quello che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti nella tabella allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425.

Al personale che non raggiunga il servizio minimo utile per il diritto a pensione viene attribuito un aumento di anni nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo.

Le cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo si applicano solo al personale iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; esse si considerano avvenute, ai fini del trattamento di quiescenza, per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza.

Art. 28.

Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 26 devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Azienda deve provvedere in merito alle domande di collocamento a riposo entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro il predetto termine.

Per motivate esigenze di servizio l'Azienda potrà assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri tre mesi al termine fissato dal comma precedente.

I collocamenti a riposo d'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 saranno deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sussistano le condizioni all'uopo richieste; diversamente, saranno deliberati entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, l'Azienda potrà rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del provvedimento stesso.

Il dipendente che ha avanzato domanda per il collocamento a riposo è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

I provvedimenti di collocamento a riposo sono deliberati dal direttore generale, per il personale direttivo, dai direttori dei servizi, per il personale appartenente alle sedi centrali dei servizi o agli impianti direttamente dipendenti dai servizi stessi, o dai direttori compartimentali, per il restante personale.

Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite norme legislative, fino alla data in cui sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio.

Art. 29.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di avventizio straordinario o contrattista, prestato dal personale successivamente sistemato nei ruoli organici, è computato per intero, fino al limite massimo di quattro anni.

Tale beneficio economico ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 201, « Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e per le navi traghetto », dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il medesimo anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 febbraio 1967, n. 41.

Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 febbraio 1967, n. 42.

Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, numero 1215 e 30 giugno 1959, n. 477 ».

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle necessità delle Aziende stesse.

La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PRETI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 16 febbraio 1967, n. 43.

Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennità di trasferta prevista per il dipendente dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, è abrogato.

Art. 2.

Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lacedonia (Avellino).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel luglio dello scorso anno il sindaco di Lacedonia rassegnò le dimissioni dalla carica a causa dei dissensi sorti in seno alla coalizione di maggioranza, i quali impedivano di svolgere una concreta azione amministrativa.

Dopo la presa d'atto delle anzidette dimissioni il Consiglio comunale elesse, nella seduta del 19 settembre 1966, un nuovo sindaco, appartenente all'opposizione, il quale, però, ritenendo di non poter collaborare con gli assessori che, pur non avendo più l'appoggio della maggioranza, non avevano inteso dimettersi, rinunciò al mandato conferitogli.

Il Consiglio venne, quindi, riconvocato in data 11 ottobre 1966, per l'elezione del sindaco, ma la seduta andò deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Infruttuosa risultò pure la seduta di Giunta indetta per deliberare in ordine all'ulteriore convocazione del Consiglio, talchè il prefetto diffidò formalmente l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, a provvedere al riguardo; essendo, poi, inutilmente decorso il termine all'uopo assegnato, convocò d'ufficio l'organo consiliare per il 16 novembre u.s.

Poichè anche tale seduta risultò deserta il prefetto, allo scopo di porre il suddetto Consiglio inequivocalbilmente di fronte alle proprie responsabilità, lo convocò nuovamente d'ufficio con decreto del 17 successivo, notificato a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida a provvedere all'elezione del sindaco, a scanso del provvedimento di rigore previsto dal citato art. 323.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito, in quanto la relativa seduta è andata, ancora una volta, deserta.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione elettiva di Lacedonia e considerato che la crisi che da tempo la travaglia non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, ha proposto lo scioglimento, a norma del ripetuto art. 323, di quel Consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Lacedonia, malgrado i formali richiami del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Lacedonia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Maiella, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Lacedonia (Avellino) non ha provveduto a sostituire il sindaco dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lacedonia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio chimico farmaceutico S. Giorgio », sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 41 in data 11 gennaio 1955, con il quale la ditta « Laboratorio chimico farmaceutico S. Giorgio » fu autorizzata ad attivare in Torino, via Vittorio Amedeo n. 6, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, limitatamente alla produzione di fialettaggio, supposte, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la comunicazione in data 30 dicembre 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale di cui nelle premesse, avendo cessato definitivamente ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 e 164 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « Laboratorio chimico farmaceutico S. Giorgio » l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Vittorio Amedeo n. 6, specialità medicinali chimiche, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 41, in data 11 gennaio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Cossato (Vercelli)

Con decreto provveditoriale n. 30177/Urb. in data 2 febbraio 1967, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Cossato.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1920)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « II Mostra-mercato nazionale degli strumenti ad arco moderni » di Cremona.

Si comunica che l'Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno organizzerà in Cremona la « II Mostra-mercato nazionale degli strumenti ad arco moderni » dal 20 al 30 giugno 1967, invece che dal 24 ottobre al 4 novembre 1967.

(1976)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Romana Giornalai », con sede in Roma, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 febbraio 1967, il dott. Antonio Pappalardo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Romana Giornalai », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ernesto Capurso, dimissionario.

(1926)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Il Dovere » tra grandi invalidi e mutilati di guerra, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 febbraio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa « Il Dovere » tra grandi invalidi e mutilati di guerra, con sede in Roma, è stata prorogata dal 6 febbraio al 30 giugno 1967.

(1921)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Vinicola Francavillese » con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), è stata prorogata fino al 30 marzo 1967.

(1934)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina del Cilento » con sede in Rutino (Salerno) è stata prorogata dal 15 gennaio al 15 maggio 1967.

(1935)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola ACLI, con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 gennaio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola ACLI con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara) è stata prorogata fino al 30 luglio 1967.

(1936)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di San Bassano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.937.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2028)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Quintano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.873.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2029)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.448.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2030)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.428.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2031)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.152.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2032)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Trivigno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.455.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2026)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.824.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2027)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Chiaromonte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.404.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2086)

Autorizzazione al comune di Castronuovo Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Castronuovo Sant'Andrea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 908.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,20	625,18	625,20	625,20	625,25	625,18	625,20	625,25	625,25
$ Can.	578,20	577,50	577,50	577,40	577,40	578 —	578,30	577,40	578 —	577,75
Fr. Sv.	144,26	144,20	144,16	144,165	144,15	144,24	144,125	144,165	144,23	144,21
Kr. D.	90,27	90,30	90,34	90,32	90,25	90,29	90,31	90,32	90,29	90,28
Kr. N.	87,42	87,41	87,38	87,41	87,40	87,44	87,40	87,41	87,44	87,43
Kr. Sv.	121 —	120,94	120,95	120,925	121 —	120,92	120,93	120,925	120,92	120,92
Fol.	173,22	173,16	173,15	173,15	173,20	173,20	173,15	173,15	173,20	173,15
Fr. B.	12,57	12,572	12,5760	12,57125	12,57	12,57	12,57	12,57125	12,57	12,57
Franco francese	126,40	126,35	126,36	126,355	126,35	126,43	126,325	126,355	126,38	126,37
Lst.	1745,66	1746,05	1745,50	1745,95	1745,50	1745,75	1745,70	1745,95	1745,65	1746 —
Dm. occ.	157,42	157,30	157,31	157,29	157,30	157,40	157,2850	157,29	157,40	157,30
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,2040	24,1950	24,10	24,19	24,1965	24,1950	24,19	24,195
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7750	21,79	21,75	21,79	21,775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,42875	10,43	10,42	10,43	10,42875	10,43	10,425

Media dei titoli del 27 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	105,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,19
1 Dollaro canadese	577,85
1 Franco svizzero	144,145
1 Corona danese	90,315
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	120,927
1 Fiorino olandese	173,15
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,34
1 Lira sterlina	1745,825
1 Marco germanico	157,187
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1966 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1966 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966 (suppletivo)				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1965				9.727		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	6.295.080				
	residui	667.746				
	Totale		6.962.826			
Entrate extra-tributarie	competenza	380.578				
	residui	142.009				
	Totale		522.587			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	6.675.658			5.792.337	
	residui	809.755			1.023.031	
	Totale			7.485.413		6.815.368
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	441.628				
	residui	17.176				
	Totale			458.804		
Accensione di prestiti	competenza	1.627.560				
	residui	2.833				
	Totale			1.630.393		
Spese in conto capitale	competenza				1.262.329	
	residui				587.115	
	Totale					1.849.444
Rimborso di prestiti	competenza				452.507	
	residui				7.754	
	Totale					460.261
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		5.209.163			5.993.985	
Conti correnti		25.936.892			25.580.529	
Incassi da regolare		3.479.351			3.497.584	
Altre gestioni		10.425.184			10.407.382	
	Totale			45.050.590		45.479.480
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		223.534			222.139	
Pagamenti da regolare		256.608			271.969	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.759.264			1.669.377	
Altri crediti		20.054.384			20.151.443	
	Totale			22.293.790		22.314.928
	Totale complessivo			76.928.717		76.919.481
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966 (suppletivo)				—		9.236
	Totale a pareggio			76.928.717		76.928.717

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1966 (suppletivo) (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			9.236	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		2.576		
Pagamenti da regolare		152.672		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		344.262		
Altri crediti		1.289.834		
	Totale crediti		1.789.344	
	In complesso			1.798.580
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.896.609		
Conti correnti		1.793.809		
Incassi da regolare		83.725		
Altre gestioni		383.239		
	Totale debiti			6.157.382
Situazione del Tesoro (passività)				4.358.802

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(2372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 gennaio 1967			
		Incassi (milioni di lire)		Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966			9.236		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	202.183			
Entrate extra-tributarie	competenza	15.474			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza		217.657		401.058
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza		106		
Spese in conto capitale	competenza				21.428
Accensione di prestiti	competenza		751		
Rimborso di prestiti	competenza				
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		363.719		371.471	
Conti correnti		297.114		184.398	
Incassi da regolare		278.711		215.810	
Altre gestioni		1.205.195		357.635	
	Totale		2.144.739		1.129.314
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		—		3	
Pagamenti da regolare		9.512		26.651	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		316		130.012	
Altri crediti		—		663.619	
	Totale		9.828		820.285
	Totale complessivo		2.382.317		2.372.091
Fondo di cassa al 31 gennaio 1967			—		10.226
	Totale a pareggio		2.382.317		2.382.317

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 gennaio 1967 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			10.226	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		2.579		
Pagamenti da regolare		169.101		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		474.275		
Altri crediti		1.953.845		
	Totale crediti		2.599.800	
	In complesso			2.610.026
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.888.857		
Conti correnti		1.906.524		
Incassi da regolare		146.627		
Altre gestioni		1.230.798		
	Totale debiti			7.172.806
Situazione del Tesoro (passività)				4.562.780
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1967		191.755		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(2339)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1967 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.507.571.245.076 —
Cassa	»	52.184.041.080 —
Portafoglio su piazze italiane	»	838.290.982.828 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	272.308.637 —
Anticipazioni	»	460.914.444.171 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	31.450.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.035.695.700.218 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	556.969.004.121 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	251.309.827.303 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	674.864.246.998 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	63.746.902.581 —
Spese	»	4.814.971.280 —
	L.	6.817.083.674.294 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.384.663.271.750 —
	L.	13.201.746.946.044 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.	13.204.349.342.982 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	4.183.640.447.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	38.937.615.628 —
Depositi in conti correnti liberi			»	58.231.301.640 —
Conti correnti vincolati			»	2.129.113.420.160 —
Creditori diversi			»	388.841.475.496 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura			»	829.951.792 —
Rendite del corrente esercizio			»	4.863.327.805 —
			L.	6.804.457.539.521 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	7.664.832.077 —		
Fondo di riserva straordinario	»	4.661.302.696 —		12.626.134.773 —
			L.	6.817.083.674.294 —
Depositanti			»	6.384.663.271.750 —
			L.	13.201.746.946.044 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE			L.	13.204.349.342.982 —

(2340)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1966, registro n. 2, foglio n. 383, con il quale venne indetto un concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato;

Vista la proposta formulata dal presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 599/S.G. del 12 luglio 1966, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Pezzana prof. dott. Aldo, primo referendario del Consiglio di Stato;

Cuomo Salvatore, direttore di segreteria del Consiglio di Stato;

De Simone prof. Francesco Saverio, docente di materie giuridiche;

Caboni prof.ssa Adriana ved. Caroselli, docente di materie letterarie presso l'Istituto di istruzione media di 2° grado.

Le funzioni di segretario dell'anzidetta Commissione saranno esercitate dal dott. Ernesto Marzà, consigliere di prima classe del Ministero delle finanze, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relativa spesa farà carico al cap. 1081 del bilancio di previsione dello Stato, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1966

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 260

(1959)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Cinque posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico femminile oppure del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione, alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro

il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1967
Registro n. 5, *foglio n.* 45.

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . . ;

d) ha riportato (3) . . . . ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (4) . . . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: (5) . . . . ;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . . ;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . .

Firma: (8) . . . .

Note:

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Agrigento;

Visto il decreto ministeriale in data 16 gennaio 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1. Marchica dott. Gaetano	punti	85,36	su 132
2. Eydoux dott. Ermanno	»	84,83	»
3. Assenza dott. Salvatore	»	77,02	»
4. Samperi dott. Salvatore	»	75,15	»
5. Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
6. Baventore dott. Francesco	»	73,55	»
7. Gnoffo dott. Salvatore	»	72,90	»
8. Schinco dott. Emilio	»	71,64	»
9. Riolfatti dott. Tullio	»	69,78	»
10. Venuti dott. Eustachio	»	69,67	»
11. Costa dott. Antonio	»	69,46	»
12. Camassa Gino	»	69,02	»
13. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
14. Di Pietrantonio Saverio	»	65,18	»
15. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
16. Rossi Eugenio	»	58,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (Ufficiali).

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (Ufficiali), concorso indetto con i decreti ministeriali 9 ottobre 1965 e 24 marzo 1966, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica rispettivamente n. 28 del 2 febbraio 1966 e n. 152 del 22 giugno 1966, avranno luogo in Roma nell'Aula Magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1, nei giorni 5, 6 e 7 aprile 1967 con inizio alle ore 7,30.

(1978)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di Scienza delle costruzioni, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa (Marina) n. 13 in data 15 febbraio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1966, registro n. 64, foglio n. 86, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di Scienza delle costruzioni, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1965.

(2218)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di Chimica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa (Marina) n. 13 in data 15 febbraio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1966, registro n. 64, foglio n. 139, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di chimica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1965.

(2219)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio (qualifiche di terza categoria) nell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in data 7 febbraio 1967, sono state pubblicate le graduatorie di merito e quelle dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio in prova per le qualifiche di terza categoria (idraulico, ingrassatore e motorista).

(2122)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.